

DELIBERA DI CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale, riunito in conformità con le norme Statutarie, il giorno 14 settembre 2024, in Videoconferenza con la Piattaforma Zoom

Preso atto

della delibera della Giunta Nazionale, atto n°09/2024, assunta all'unanimità in data 9/9/2024.

Preso atto, altresì

- Che lo Statuto dell'UISP APS in vigore prevede:
 1. all'art.18 comma 1 che il Congresso Nazionale è il massimo organo di indirizzo politico e programmatico dell'Associazione;
 2. all'art.18 comma 2 che i Congressi Regionali e Territoriali rappresentano le linee programmatiche ed operative del territorio di competenza. I Congressi di livello inferiore devono necessariamente svolgersi prima di quelli dei livelli superiori con le seguenti modalità:
 - a) al Congresso Nazionale partecipano con diritto di voto i delegati eletti dai Congressi Regionali; al Congresso Regionale i delegati eletti dai Congressi Territoriali; al Congresso Territoriale i delegati eletti all'interno degli associati collettivi e nell'assemblea degli associati individuali non appartenenti ad associati collettivi;
 - b) il calcolo dei delegati avviene per il livello Nazionale su base Regionale e a livello Regionale su base Territoriale.
- Che il precedente XIX Congresso Ordinario si è svolto nel mese di marzo del 2021.

DELIBERA

1. Di convocare il XX Congresso Ordinario per i giorni 14, 15 e 16 marzo 2025 secondo le modalità indicate nell'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera.
2. La nomina dei Soci: Norma Procaccianti, Raffaele Nacarlo, Nicola Di Pede quali componenti effettivi della Commissione Verifica Poteri Nazionale (CVP) e i Soci Filomena Patella e Rosario Musmeci quali componenti supplenti della Commissione stessa.
3. Di fissare alla data del 4 novembre 2024 il termine ultimo per la presentazione della candidatura alla Presidenza Nazionale.
4. Di dare mandato alla Giunta Nazionale di assumere decisioni in merito al luogo di svolgimento del Congresso Nazionale.

La presente delibera è approvata all'unanimità

XX CONGRESSO NAZIONALE ORDINARIO

1 – Convocazione e tempi di svolgimento

Il XX Congresso Nazionale Ordinario è convocato per i giorni **14, 15 e 16 marzo 2025**.

I Congressi Territoriali dovranno svolgersi nel periodo **6/11/2024 - 19/1/2025**; i Congressi Regionali dovranno svolgersi entro il **16/02/2025**.

Il Congresso a tutti i livelli è convocato dal/dalla Presidente su delibera del Consiglio del rispettivo livello che provvede a stabilire: il numero dei/delle componenti il futuro Consiglio in conformità, con l'articolo 19 comma 1 dello Statuto per il Congresso Nazionale, con l'articolo 20 comma 1 dello Statuto per i Congressi Regionali e con l'articolo 21 comma 1 dello Statuto per i Congressi Territoriali; la data di svolgimento; il luogo e le modalità di svolgimento; i componenti effettivi e supplenti della Commissione Verifica Poteri.

Il Congresso Territoriale e il Congresso Regionale devono essere convocati in conformità con la presente delibera.

I Congressi Regionali devono essere convocati entro i 20 giorni successivi alla convocazione del Congresso Nazionale.

I Congressi Territoriali devono essere convocati entro i 20 giorni successivi alla convocazione del rispettivo Congresso Regionale. I Congressi Regionali e i Congressi Territoriali devono svolgersi non prima di 30 giorni dalla data di convocazione. Il Congresso Territoriale dovrà necessariamente svolgersi prima di quello del relativo Congresso Regionale.

Tra il Congresso Territoriale e il Congresso Regionale così come tra il Congresso Regionale e il Congresso Nazionale devono intercorrere almeno 25 giorni per favorire il rispetto dei tempi previsti dall'articolo 18 comma 16 dello Statuto per la presentazione delle candidature.

L'avviso di convocazione del Congresso Territoriale, Regionale e Nazionale contenente l'indicazione del luogo, della data, dell'ora di svolgimento e degli argomenti posti all'ordine del giorno, deve essere portato a conoscenza di tutti/e gli/le associati/associate almeno 30 giorni prima dello svolgimento, mediante la pubblicazione dell'avviso sul sito internet del Comitato per il livello Territoriale, mediante avviso pubblicato sul proprio sito internet e/o inviato per posta semplice o elettronica ai delegati per i livelli Regionali e Nazionale.

È obbligatoria la convocazione dell'assemblea dei/delle soci/socie persone fisiche tesserate direttamente al Comitato Territoriale le cui modalità di svolgimento saranno fissate nella delibera di Consiglio Territoriale di convocazione del Congresso Territoriale.

I Congressi dovranno essere convocati in prima e in seconda convocazione.

2 – Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è il massimo organo di indirizzo politico e programmatico dell'Associazione.

Il Congresso Nazionale è convocato dal Presidente su delibera del Consiglio Nazionale, secondo quanto contenuto nell'**Allegato A1**.

Il calcolo dei delegati avviene per il livello Nazionale su base Regionale.

Partecipano con diritto di voto al Congresso Nazionale i delegati eletti dai Congressi Regionali e il Presidente Nazionale e, senza diritto di voto, il Segretario Generale Nazionale.

Per il congresso Nazionale il numero dei delegati è calcolato sulla base proporzionale di un delegato ogni 4.000 o frazione superiore a 2.000 associati con riferimento al tesseramento nominativo informatizzato dell'anno 2023 - 2024 chiuso al 31/08/2024.

Nella individuazione dei/delle delegati/delegate di ogni Congresso Regionale al Congresso Nazionale dovrà essere garantita la rappresentanza paritaria di genere e comunque nessuno dei due sessi può

essere rappresentato in misura superiore a due terzi.

La delega è personale. In caso di rinuncia alla delega manifestata per iscritto alla Commissione Verifica Poteri Nazionale, da parte di un/una delegato/delegata al Congresso Nazionale subentra, nel rispetto dell'articolo 17 comma 3 dello Statuto Nazionale, il primo dei/delle delegati/delegate supplenti che abbia ottenuto il maggior numero di suffragi e in subordine secondo l'ordine di lista. I/le delegati/e che rinunciano alla delega per iscritto perdono la carica di delegato.

3 – Congressi Regionali

Il Congresso Regionale è convocato dal Presidente Regionale su delibera del Consiglio Regionale (dal Commissario su delibera assunta dallo stesso sulla base della delibera di commissariamento e delle eventuali decisioni della Giunta Nazionale assunte in ossequio all'art.71 comma 7 del Regolamento Nazionale) che provvede a stabilire nel rispetto della presente delibera: il numero dei/delle componenti il futuro Consiglio in conformità, con l'articolo 20 comma 1 dello Statuto; il rapporto tesserati/delegati; la data di svolgimento; il luogo e le modalità di svolgimento; i componenti effettivi e supplenti della Commissione Verifica Poteri.

Partecipano con diritto di voto al Congresso Regionale i delegati eletti dai Congressi dei Comitati Territoriali di competenza e il Presidente Regionale/Rappresentante legale e, senza diritto di voto, il Segretario Generale Regionale.

Il numero dei delegati è definito, con delibera del Consiglio Regionale, sulla base proporzionale di un rapporto non superiore a un delegato massimo ogni 2.000 o frazione superiore a 1.000 associati con riferimento al tesseramento nominativo informatizzato dell'anno 2023 - 2024 chiuso al 31/08/2024.

Nella individuazione dei/delle delegati/delegate di ogni Congresso Territoriale, al Congresso Regionale, dovrà essere garantita la rappresentanza paritaria di genere e comunque nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi.

La delega è personale. In caso di rinuncia alla delega manifestata per iscritto alla Commissione Verifica Poteri Regionale, da parte di un/una delegato/delegata al Congresso Regionale, subentra nel rispetto dell'articolo 17 comma 3 dello Statuto Nazionale il primo dei/delle delegati/delegate supplenti che abbia ottenuto il maggior numero di suffragi e in subordine secondo l'ordine di lista. I/le delegati/e che rinunciano alla delega per iscritto perdono la carica di delegato.

I Congressi Regionali si svolgono, dopo lo svolgimento dei Congressi Territoriali di riferimento, entro il **16/02/2025**.

Le delibere di convocazione dei Congressi dei livelli Regionali predisposte sull'apposita modulistica vanno trasmesse, per quanto previsto dall'articolo 26 comma 1 lettera "d" dello Statuto al Segretario Generale Nazionale UISP entro 5 gg. dalla loro approvazione.

4 – Congressi Territoriali

Il Congresso Territoriale è convocato dal Presidente territoriale su delibera del Consiglio Territoriale (dal Commissario su delibera assunta dallo stesso sulla base della delibera di commissariamento e delle eventuali decisioni della Giunta Nazionale assunte in ossequio all'art.71 comma 7 del Regolamento Nazionale) che provvede a stabilire nel rispetto della presente delibera: il numero dei/delle componenti il futuro Consiglio in conformità, con l'articolo 21 comma 1 dello Statuto; il rapporto tesserati/delegati; la data di svolgimento; il luogo e le modalità di svolgimento; i componenti effettivi e supplenti della Commissione Verifica Poteri; e, inoltre, a convocare l'assemblea dei/delle soci/socie persone fisiche tesserate direttamente al Comitato Territoriale fissandone le modalità di svolgimento.

Partecipano con diritto di voto al Congresso Territoriale il Presidente Territoriale/rappresentante legale, il/i/le delegati/delegate eletti/e dall'assemblea dei singoli associati collettivi affiliati e dall'assemblea dei/delle soci/socie persone fisiche tesserate direttamente al Comitato Territoriale e, senza diritto di voto, il Segretario Generale Territoriale.

I Comitati Territoriali che abbiano un numero di soci collettivi affiliati superiore a 250 possono convocare con le stesse modalità e norme di svolgimento dei congressi territoriali, più assemblee di soci collettivi raggruppati per area geografica, per attività svolte, o altro, per eleggere i delegati al Congresso Territoriale. A ciascuna di queste assemblee partecipano i delegati di ogni singolo socio collettivo per eleggere i delegati al Congresso Territoriale sulla base della somma dei tesserati dei soci collettivi raggruppati, diviso il parametro tesserati/delegati stabilito.

L'Assemblea dei/delle soci/socie individuali, l'assemblea di ogni socio collettivo, l'assemblea dei soci della sede sportiva di ogni socio collettivo (affiliato in altro comitato) e, eventualmente, l'assemblea dei soci collettivi (se deliberata nei comitati con un numero di soci collettivi superiore a 250) elegge delegati/e nel rispetto dei criteri deliberati dal Consiglio Territoriale sulla base proporzionale di un rapporto non superiore a un delegato/a massimo ogni 400 o frazione superiore a 200 associati/e, con riferimento al tesseramento nominativo informatizzato dell'anno 2023 - 2024 chiuso al 31/08/2024.

Ogni associato collettivo, in regola con l'affiliazione 2024-2025 da effettuarsi entro la data di convocazione del Congresso Territoriale, o nuovo socio collettivo, affiliato entro la data di convocazione del congresso Nazionale, ha diritto a un delegato al congresso Territoriale o, eventualmente, all'assemblea dei soci collettivi (se deliberata nei comitati con un numero di soci collettivi superiore a 250). I soci collettivi che hanno un numero di tesserati superiore al parametro previsto avranno diritto a un numero di delegati/e aggiuntivi/e proporzionale al numero di tesserati/e della stagione sportiva 2023-2024.

Ha altresì diritto ad un voto nell'assemblea dei soci individuali ovvero nell'assemblea del socio collettivo, o della sede sportiva di socio collettivo (affiliato in altro comitato), il socio persona fisica che abbia perfezionato il suo tesseramento entro la data di convocazione del Congresso Territoriale, ivi incluso il socio persona fisica che abbia compiuto il 16° anno di età con esclusivo riferimento all'elezione dei delegati al Congresso Territoriale. Prima del compimento del sedicesimo anno di età, il socio minorenni partecipa mediante uno dei soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale sullo stesso.

L'assemblea dei/delle soci/socie persone fisiche tesserate direttamente al Comitato Territoriale elegge delegati al Congresso Territoriale esclusivamente in proporzione al numero dei tesserati della stagione sportiva 2023-2024 direttamente al Comitato Territoriale.

Ogni sede sportiva di socio collettivo (affiliato in altro comitato), ha diritto a delegati al Congresso Territoriale ove è ubicata la sede sportiva o, eventualmente, all'assemblea dei soci collettivi (se deliberata nei comitati con un numero di soci collettivi superiore a 250) esclusivamente in proporzione al tesseramento della stagione sportiva 2023-2024 effettuato presso lo stesso Comitato.

La delega al Congresso Territoriale è personale. In caso di rinuncia alla delega manifestata per iscritto alla Commissione Verifica Poteri Territoriale, da parte di un/una delegato/delegata al Congresso, subentra nel rispetto dell'articolo 17 comma 3 dello Statuto Nazionale il primo dei/delle delegati/delegate supplenti che abbia ottenuto il maggior numero di suffragi e in subordine secondo l'ordine di lista. I/le delegati/e che rinunciano alla delega per iscritto perdono la carica di delegato.

In caso di impedimento di un delegato al Congresso Territoriale il delegato può delegare altro delegato purché non appartenente agli Organi del Comitato. Ciascun delegato al Congresso Territoriale può rappresentare per delega al massimo un altro delegato.

Il/la socio/socia, che ha espresso il proprio voto all'interno dell'assemblea di un socio collettivo o nell'assemblea dei soci persona fisica tesserati direttamente al Comitato Territoriale o nell'assemblea dei soci della sede sportiva di socio collettivo (affiliato in altro comitato) non ha diritto ad altro voto nelle medesime tipologie di assemblea.

Nella individuazione dei/delle delegati/delegate di ogni Congresso Territoriale al Congresso Regionale dovrà essere garantita la rappresentanza paritaria di genere e comunque nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi.

I Congressi Territoriali si svolgono nel rispetto dei tempi indicati al precedente punto 1, prima del Congresso Regionale, **nel periodo 06/11/2024 - 19/1/2025**.

Le delibere di convocazione dei Congressi dei livelli Territoriale predisposte sull'apposita modulistica vanno trasmesse, per quanto previsto dall'articolo 26 comma 1 lettera "d" dello Statuto al Segretario Generale Nazionale UISP entro 5 gg. dalla loro approvazione.

5 – Partecipazione ed elezione dei delegati

Tutti gli associati hanno diritto di voto secondo il principio del voto singolo e nel rispetto delle modalità previste dallo statuto.

Possono essere delegati/delegate ai Congressi Territoriali e Regionali e a quello Nazionale gli associati persone fisiche maggiorenni in regola con il tesseramento dell'anno sociale 2024-2025.

Partecipa di diritto in qualità di delegato con diritto di voto al Congresso il/la Presidente/Rappresentante legale del rispettivo livello e, senza diritto di voto, il Segretario Generale del rispettivo livello.

Ha diritto ad un voto nell'assemblea dei soci individuali ovvero nell'assemblea del socio collettivo, o della sede sportiva di socio collettivo (affiliato in altro comitato), il socio persona fisica che abbia perfezionato il suo tesseramento entro la data di convocazione del Congresso Territoriale, ivi incluso il socio persona fisica che abbia compiuto il 16° anno di età con esclusivo riferimento all'elezione dei delegati al Congresso Territoriale. Prima del compimento del sedicesimo anno di età, il socio minorenni partecipa mediante uno dei soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale sullo stesso.

L'elezione dei/delle delegati/delegate al congresso Nazionale avviene nei congressi Regionali, a quello Regionale nei congressi Territoriali, a quello Territoriale all'interno di ogni associato collettivo o, eventualmente, nell'assemblea dei soci collettivi (se deliberata nei comitati con un numero di soci collettivi superiore a 250) e nell'assemblea degli/delle associati/associe individuali non appartenenti ad associati collettivi.

I Congressi Territoriali e Regionali eleggono, nel rispetto dell'articolo 17 comma 3 dello Statuto Nazionale, delegati/delegate effettivi/e; inoltre, un numero di delegati/delegate supplenti dal 30% al 50% del numero dei delegati/delegate effettivi spettanti.

La delega ai congressi a tutti i livelli è personale. In caso di rinuncia alla delega manifestata per iscritto alla Commissione Verifica Poteri competente, da parte di un/una delegato/delegata al Congresso, subentra nel rispetto dell'articolo 17 comma 3 dello Statuto Nazionale il primo dei/delle delegati/delegate supplenti che abbia ottenuto il maggior numero di suffragi e in subordine secondo l'ordine di lista. I/le delegati/e che rinunciano alla delega per iscritto perdono la carica di delegato.

In caso di impedimento di un delegato al Congresso Territoriale il delegato può delegare altro delegato purché non appartenente agli Organi del Comitato dandone comunicazione del trasferimento della delega alla Commissione Verifica poteri almeno 3 giorni prima dello svolgimento del Congresso. Ciascun delegato al Congresso Territoriale può rappresentare per delega al massimo 1 delegato.

Il/la socio/socia, che ha espresso il proprio voto all'interno dell'assemblea di un socio collettivo o nell'assemblea dei soci persona fisica tesserati direttamente al Comitato Territoriale o nell'assemblea dei soci della sede sportiva di socio collettivo (affiliato in altro comitato) non ha diritto ad altro voto nelle medesime tipologie di assemblea.

L'accredito dei delegati al Congresso Territoriale o, eventualmente, nell'assemblea dei soci collettivi (se deliberata nei comitati con un numero di soci collettivi superiore a 250) deve avvenire con l'apposita modulistica prima dello svolgimento del Congresso.

6 – Candidature

La candidatura a Presidente Nazionale deve pervenire in forma recettizia alla Commissione Verifica Poteri Nazionale entro il 4 novembre 2024, sottoscritta da almeno n. 50 firme dei/delle Componenti del Consiglio Nazionale, dei/delle Presidenti di Comitato Regionale, Presidenti di Comitato Territoriale, i/le quali possono sottoscrivere unicamente una sola candidatura.

Le candidature ai Consigli Nazionale, Regionale e Territoriale, all'Organo di Controllo e ai Collegi ove previsti, devono essere formalizzate:

- per il livello Territoriale almeno otto giorni prima della data di svolgimento del Congresso;
- per il livello Regionale o Nazionale almeno venti giorni prima della data di svolgimento del Congresso;

e devono pervenire in forma recettizia, alla Commissione Verifica Poteri competente mediante la presentazione, nel rispetto dell'articolo 17 comma 3 dello Statuto Nazionale, da parte del/della capolista, di apposita lista formata da un numero di candidati/candidate maggiorenni in regola con il tesseramento 2024-2025 pari al numero dei/delle componenti da eleggere stabilito all'atto della convocazione del Congresso del rispettivo livello o, per i Collegi e Organo di Controllo, stabiliti dallo Statuto Nazionale. Le liste devono essere sottoscritte da almeno il 10% dei/delle delegati/e al relativo congresso aventi diritto al voto e contenere la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei/delle candidati/candidate.

Negli organi statutari dovrà essere perseguita una rappresentanza paritaria di genere e comunque nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi.

Possono essere presentate più liste di candidati/candidate ciascuna sottoscritta da almeno il 10% degli/delle aventi diritto al voto non candidati/candidate nella stessa lista. Ciascun/a delegato/delegata può sottoscrivere una sola lista.

Nel caso fosse presentata una sola lista di candidati/candidate per il Consiglio, la stessa può essere aumentata a cura del capolista, attraverso la presentazione, in forma recettizia, alla Commissione Verifica Poteri di ulteriori candidati/candidate che dichiarano di accettare la candidatura, fino a un massimo del 50% (100% in caso di Collegi e Organo di Controllo) in più del numero dei/delle componenti da eleggere stabilito all'atto della convocazione del Congresso del rispettivo livello. Si procede a votazione a scrutinio segreto solo se richiesto dal 20% degli/delle aventi diritto al voto. In caso di votazione per alzata di mano risulteranno eletti i/le candidati/candidate secondo l'ordine di lista.

In caso di presentazione di più liste si procede alla votazione per scrutinio segreto.

In caso di voto segreto ciascun/a elettore/elettrice può esprimere il voto di lista e il voto di preferenza per un numero di candidati della stessa lista non superiore al 30% dei rappresentanti da eleggere. Le schede che contengono un numero superiore di preferenze espresse sono annullate nel solo voto di preferenza.

In caso di più liste per il calcolo dei rappresentanti da assegnare a ciascuna si applica il sistema proporzionale detto metodo D'Hondt.

Al termine delle votazioni gli/le scrutatori/scrutatrici provvedono ad attribuire i seggi e la Presidenza del Congresso a proclamare gli/le eletti/e. In caso di lista unica con votazione a scrutinio segreto saranno considerati/e eletti/e, nel rispetto della parità di genere indicata dall'articolo 17 comma 3 dello Statuto Nazionale, coloro che otterranno il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto/eletta il/la candidato/candidata che permette di conseguire o avvicinare la rappresentanza paritaria di genere e in subordine il/la candidato/candidata di età più giovane.

Prima dell'elezione il/la candidato/candidata deve dichiarare l'eventuale situazione d'incompatibilità prevista dall'articolo 42 dello Statuto. Se eletto, l'incompatibilità deve essere risolta, pena la decadenza, entro 30 gg.

Il Presidente Territoriale, e il Presidente Regionale, è eletto dal rispettivo Consiglio.

È ineleggibile nel ruolo di Presidente Nazionale, Regionale, Territoriale chi abbia già rivestito la medesima carica per due mandati.

I componenti degli organi elettivi, ivi compresi i delegati ai Congressi, a tutti i livelli e di nomina devono possedere i requisiti generali previsti dallo Statuto del CONI (**Allegato A2**).

7 - Commissione Verifica Poteri e validità del Congresso

Il Consiglio all'atto di deliberare la convocazione del Congresso a tutti i livelli nomina la Commissione Verifica Poteri composta da 3 componenti effettivi/effettive e al massimo 3 componenti supplenti scelti/e tra i/le soci/socie. I/le componenti della Commissione Verifica Poteri non possono essere delegati/e al e dal Congresso nel quale svolgono la propria funzione.

Essa verifica il rispetto delle norme approvate per lo svolgimento del Congresso compreso, nei Congressi Territoriali, il rispetto delle norme per lo svolgimento delle assemblee dei/delle soci/socie individuali, dei soci collettivi e, eventualmente, dell'assemblea dei soci collettivi (se deliberata nei comitati con un numero di soci collettivi superiore a 250).e, inoltre, accoglie le proposte di candidature.

Non possono far parte della Commissione Verifica Poteri ai vari livelli i/le candidati/te alle cariche associative degli stessi livelli.

Le decisioni assunte dalla Commissione Verifica Poteri sono insindacabili durante lo svolgimento dei Congressi.

La commissione s'insedierà a seguito della trasmissione della convocazione del Congresso presso la sede del soggetto che ha provveduto a convocarlo e, a partire da almeno un'ora prima di quella stabilita per la prima convocazione si riunisce presso la sede del Congresso.

La Commissione Verifica Poteri provvede ad attestare alla Presidenza del Congresso la validità dello stesso e l'esistenza dei relativi quorum deliberativi previsti dallo Statuto.

I Congressi ai livelli Nazionale e Regionale, sia in prima che in seconda convocazione, in seduta

ordinaria, fatte salve le deroghe espressamente previste dallo Statuto, sono validi con la presenza di almeno la metà dei delegati aventi diritto. I Congressi a livello Territoriale, in seduta ordinaria, sono validi con la presenza di almeno la metà dei delegati in prima convocazione e di almeno un quarto, arrotondato per eccesso, in seconda convocazione.

Qualora non si raggiunga il quorum di validità sia in prima che in seconda convocazione, il Congresso dovrà essere immediatamente riconvocato e svolto entro i 30 giorni successivi (entro 60 giorni per il Nazionale). Nell'eventualità che un Congresso Regionale o Territoriale si svolga dopo la celebrazione del Congresso del livello superiore, esso non potrà eleggere i/le delegati/delegate al Congresso del livello superiore stesso e sarà valido per i soli adempimenti del livello di riferimento.

8 - Svolgimento

Gli adempimenti del Congresso sono:

- a) nomina della Presidenza dell'assemblea composta dal/dalla Presidente, dal/dalla Vicepresidente, da effettuarsi tra i/le delegati/delegate al Congresso, da eventuali altri/e delegati e dal Segretario/a generale del rispettivo livello o, in subordine altro delegato, con funzione di segretario/a verbalizzante. Fino a tale nomina il Congresso è presieduto dal/dalla Presidente uscente del rispettivo livello;
- b) approvazione ordine dei lavori;
- c) nomina degli scrutatori/scrutatrici;
- d) indicazione dell'orario limite per accredito delegati/e;
- e) nel caso non siano state presentate liste di candidati/candidate, il Congresso istituisce la Commissione elettorale con il compito di predisporre la proposta di Consiglio, dell'Organo di Controllo e dei Collegi ove previsti, da presentare all'approvazione del Congresso;
- f) votazione delle modifiche Statutarie (per il livello nazionale);
- g) votazione di eventuali mozioni, documenti, proposte;
- h) elezione del/della Presidente (per il livello Nazionale);
- i) elezione del Consiglio (per il livello Nazionale, Regionale, Territoriale);
- j) elezione dell'Organo di controllo (per il livello Nazionale e Regionale);
- k) elezione del Collegio dei Garanti (per il livello Nazionale);
- l) elezione del Collegio dei Garanti di 2° grado (per il livello Nazionale);
- m) elezione dei delegati (per il livello Regionale e Territoriale).

Il Congresso può organizzare i propri lavori attraverso la nomina di una o più commissioni.

Il Congresso può iniziare i lavori indipendentemente dal numero dei/delle delegati/delegate presenti. Potrà proseguire con le votazioni solo al raggiungimento del quorum di cui al precedente punto 7.

Il Congresso delibera validamente a maggioranza di voti. Lo Statuto può essere modificato con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il/la Presidente del Congresso non può derogare dall'ordine dei lavori messo in votazione all'inizio del Congresso. La Presidenza del Congresso ha il diritto di regolare gli interventi nel numero, nell'ordine e nella durata; ha l'obbligo di concedere la parola a coloro i/le quali che la richiedono in relazione agli argomenti in discussione.

Contro presunte violazioni delle delibere di convocazione e delle norme contenute nello Statuto Nazionale e nel Regolamento previste ai fini dello svolgimento del Congresso è possibile ricorrere al Collegio dei Garanti.

I ricorsi redatti in forma scritta devono pervenire in forma recettizia al Collegio dei Garanti entro 2 giorni dalla chiusura del Congresso. Dopo la decisione del Collegio dei Garanti che deve avvenire entro 3 giorni dal ricevimento del ricorso, è possibile presentare entro 2 giorni ricorso in appello al Collegio dei Garanti di 2° Grado che deve a sua volta decidere entro 3 giorni dal ricevimento del ricorso.

Il Collegio dei Garanti e il Collegio dei Garanti di 2° grado restano in carica sino all'insediamento dei nuovi Collegi che potrà avvenire a partire dal 15° giorno dall'avvenuta elezione.

Al termine dei Congressi Regionali e Territoriali i Consiglieri eletti procederanno alla elezione del Presidente.

Il/la Presidente del Congresso Regionale, Territoriale è tenuto/a a trasmettere alla Commissione Verifica Poteri del livello superiore e al Segretario Generale Nazionale nel termine di 2 giorni dalla

chiusura dei lavori, i verbali e gli atti del Congresso.

9 – Elezioni

In caso di voto segreto si procederà all'allestimento dei seggi che saranno ordinati in numero crescente a partire dall'uno.

Le modalità di votazione sono indicate dal/dalla Presidente del consesso e possono essere:alzata di mano, appello nominale se richiesto dal 10% degli/delle aventi diritto al voto presenti al consesso, scheda segreta se richiesto dal 20% degli/delle aventi diritto al voto presenti al consesso, oppure nel caso in cui il numero dei/delle candidati/candidate è superiore al numero dei/delle componenti da eleggere, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 32 comma 4.

[Art. 32 comma 4 del Regolamento Nazionale: Nel caso fosse presentata una sola lista di candidati/candidate per il Consiglio, la stessa può essere aumentata a cura del capolista, attraverso la presentazione, in forma recettizia, alla Commissione Verifica Poteri di ulteriori candidati/candidate che dichiarano di accettare la candidatura, fino a un massimo del 50% (100% in caso di Collegi e Organo di Controllo) in più del numero dei/delle componenti da eleggere stabilito all'atto della convocazione del Congresso del rispettivo livello. Si procede a votazione a scrutinio segreto solo se richiesto dal 20% degli/delle aventi diritto al voto. In caso di votazione per alzata di mano risulteranno eletti i/le candidati/candidate secondo l'ordine di lista.]

Le schede per l'espressione del voto segreto debbono essere costituite da fogli di eguale grandezza e vidimate con la firma di almeno uno scrutatore o, se la votazione avviene con sistemi elettronici, dovrà essere garantita comunque l'autenticità di ogni voto.

In caso di voto segreto ciascun elettore/elettrice può esprimere il voto di preferenza per un numero di candidati/candidate non superiore al 30% dei/delle rappresentanti da eleggere.

Le schede che contengono un numero superiore di preferenze espresse sono annullate nel solo voto di preferenza.

Al termine delle votazioni la Presidenza provvede a proclamare gli eletti. Saranno considerati/e eletti/elette nel rispetto dell'articolo 17 comma 3 dello Statuto Nazionale coloro i/le quali otterranno il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto/eletta il/la candidato/candidata che permette di conseguire o avvicinare la rappresentanza paritaria di genere e in subordine il/la candidato/candidata di età più giovane.

È eletto/eletta Presidente Nazionale il/la candidato/a che otterrà almeno la metà più 1 dei voti espressi.

In presenza di più candidature se nessuno/a dei candidati/e raggiungesse tale percentuale di voti si procederà al ballottaggio fra i due candidati/e più votati/e. È eletto/eletta Presidente Nazionale il/la candidato/a che al ballottaggio otterrà il maggior numero di voti.

Il/la Presidente Regionale e Territoriale è eletto/eletta dal rispettivo Consiglio con almeno la metà più 1 dei voti espressi. In presenza di più candidature se nessuno/a dei candidati/e raggiungesse la metà più 1 dei voti espressi si procederà al ballottaggio fra i/le due candidati/e più votati. È eletto/a Presidente il/la candidato/a che al ballottaggio otterrà il maggior numero di voti.

È ineleggibile, allo stesso livello, nel ruolo di Presidente Nazionale, Regionale, Territoriale chi sia stato/a in carica per due mandati.

10 – Votazioni

Indetta la votazione, per alzata di mano o per appello nominale, prima della effettiva esecuzione della votazione stessa, ogni avente diritto al voto può motivare il proprio voto o la propria astensione.

Una volta dichiarata aperta l'operazione di voto non è possibile riaprire la discussione.

La votazione segreta avviene secondo le regole di cui al punto precedente.

Si considera approvata la proposta che ottenga il voto favorevole della maggioranza assoluta dei/delle votanti.

11 - Chiusura tesseramento, trasmissione dati ufficiali, modulistica e vigilanza

Il calcolo dei delegati per i Congressi viene effettuato con riferimento al tesseramento informatizzato dell'anno 2023/2024 chiuso al 31/08/2024. I dati Ufficiali di tesseramento le comunicazioni e la

modulistica per lo svolgimento dei Congressi a tutti i livelli saranno trasmessi dal Segretario Generale Nazionale.

Il Segretario Generale Nazionale vigila in raccordo con la Giunta Nazionale, ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera "d" e dall'art. 49 comma 3 del Regolamento Nazionale, sull'applicazione delle norme a tutti i livelli.

12 - Norme finali

Per quanto non indicato valgono le norme dello Statuto Nazionale e del Regolamento Nazionale.

XX CONGRESSO NAZIONALE ORDINARIO

1 – DATA: dal 14 al 16 marzo 2025

2 – LUOGO: *(da definire a cura della Giunta Nazionale)*

3 – COMMISSIONE VERIFICA POTERI:

Effettivo: Norma Procaccianti

Effettivo: Raffaele Nacarlo

Effettivo: Nicola Di Pede

Supplente: Filomena Patella

Supplente: Rosario Musmecì

4 – SEDE COMMISSIONE VERIFICA POTERI NAZIONALE PER PRESENTAZIONE LISTE:

Uisp Nazionale - L.go Nino Franchellucci, 73 - 00155 Roma Tel. 06.43984307 PEC uisp.nazionale@pec.it

5 – NUMERO COMPONENTI FUTURO CONSIGLIO NAZIONALE: 80 + Presidente Nazionale

6 – RAPPORTO DELEGATI/ TESSERATI: 1/4.000 o frazione superiore a 2.000 associati.

7 – PROGRAMMA DEI LAVORI:

- Inseediamento Commissione Verifica Poteri presso la sede di svolgimento del Congresso
- Accredito delegati
- Apertura lavori nomina Presidenza
- Saluto invitati
- Nomina scrutatori
- Indicazione orario limite accredito delegati/e
- Intervento del Presidente Nazionale
- Nomina eventuali commissioni
- Dibattito
- votazione modifiche Statutarie
- votazione di eventuali mozioni/documenti/proposte
- Elezione del Presidente Nazionale
- Elezione del Consiglio Nazionale
- Elezione dell'Organo di Controllo Nazionale
- Elezione del Collegio dei Garanti
- Elezione del Collegio dei Garanti di 2° grado
- Proclamazione degli eletti e termine lavori.

Statuto - Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Modificato dal Consiglio Nazionale il 21 novembre 2023 con deliberazione n. 1745

Approvato con DPCM del 20 dicembre 2023

Articolo 5

Comma 3. I componenti degli organi del CONI, oltre ai requisiti specifici previsti dal presente Statuto, devono possedere i seguenti requisiti generali:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
- b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, del CONI o da parte dell'organismo sportivo internazionale di riferimento purché unico.

Comma 4. È ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione superiore a un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA. È altresì ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione anche inferiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, qualora la suddetta sanzione sia conseguenza di un patteggiamento.

